



Comune di Forlì

PATTO DI COLLABORAZIONE

TRA IL COMUNE DI FORLÌ E IL GS CARPENA ASD PER LA CURA E LA GESTIONE DELL'AREA VERDE ATTREZZATA (CAMPO DA CALCIO E STRUTTURE ANNESSE) IN VIA E. MAGNANI – VIA B. BRANDI – CARPENA (FC)

In Forlì, con la presente scrittura, redatta in duplice copia, in esito della deliberazione di Giunta Comunale, n. 270 del 03/08/2026, dichiarata immediatamente eseguibile;

TRA

il COMUNE di FORLÌ

con sede in P.zza Saffi n. 8, C.F. e P.I. 00606620409, qui rappresentato:

- dal Dott. Pierluigi Rosetti nella sua qualità di Dirigente del Servizio Welfare e Sussidiarietà in virtù del decreto sindacale n. 6 del 30/01/2025 ed ai sensi del vigente Regolamento per la disciplina dei contratti;

- dall'Ing. Gianluca Rizzo, nella sua qualità di Dirigente del Servizio Infrastrutture Mobilità e Protezione Civile in virtù del decreto sindacale n.6 del 30/01/2025 ed ai sensi del vigente Regolamento comunale per la disciplina dei contratti;

- dall' Ing. Gianluca Foca, nella sua qualità di Dirigente del Servizio Edifici Pubblici in virtù del decreto sindacale n. e n. 6 del 30/01/2025 ed ai sensi del vigente Regolamento per la disciplina dei contratti;

E

- L'associazione G.S. Carpena ASD con sede in Forlì, via F.lli Basini n. 71 C. F. 02331210407 rappresentata dall' _____ i, in qualità di Legale Rappresentante, di seguito denominato "Proponente";

PREMESSO

1. che l'art. 118, comma 4, della Costituzione, nel riconoscere il principio di sussidiarietà orizzontale, affida ai soggetti che costituiscono la Repubblica il compito di favorire

l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli ed associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale;

2. che il Comune di Forlì, in accoglimento di tale principio, con deliberazione del Consiglio Comunale n. 97 del 31/10/2017 ha approvato il "Regolamento sulla collaborazione fra cittadini e amministrazione per la cura e la rigenerazione dei beni comuni urbani" (Regolamento);
3. che il patto di collaborazione è lo strumento con cui Comune e cittadini attivi o loro formazioni sociali concordano tutto ciò che è necessario ai fini della realizzazione degli interventi di cura e rigenerazione dei beni comuni;
4. che il patto di collaborazione stabilisce un rapporto di reciproca fiducia e presuppone che la rispettiva volontà di collaborazione sia orientata al perseguimento di finalità di interesse generale;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1 OGGETTO DEL PATTO DI COLLABORAZIONE

1. Il presente patto di collaborazione disciplina una proposta di collaborazione ai sensi degli artt. 7 e 8 del Regolamento comunale vigente in materia, avente ad oggetto la cura e la manutenzione di parte dell'area verde di Via E. Magnani – Via B. Brandi, contestualmente alla promozione di iniziative aggregative e stile di vita sano per i ragazzi e adulti della comunità. Nello specifico l'area interessata comprende il campo sportivo e le strutture annesse (spogliatoi), meglio identificata, nella planimetria allegata, dalla cornice di colore blu.

Art. 2 OBIETTIVI E AZIONI

1. Il presente patto di collaborazione definisce e disciplina le modalità di collaborazione tra il Comune di Forlì e il Proponente per la realizzazione dell'intervento concordato in fase di co-progettazione. La fase di co-progettazione potrà essere riaperta anche in corso di realizzazione delle attività al fine di concordare gli eventuali adeguamenti di cui sia emersa l'opportunità.
2. Le azioni di cura, rigenerazione e gestione in forma condivisa hanno come obiettivo il miglioramento della qualità dell'Area Verde di Carpena, in particolare quelle del campo da calcio e delle strutture ad esso correlate, con attività riguardanti interventi di piccola manutenzione, cura e pulizia del campo e delle strutture ad esso annesse, per consentire agli abitanti del territorio la pratica del gioco del calcio in un'area verde attrezzata e per creare opportunità di incontro per la cittadinanza.
3. È a carico del proponente ogni onere per eseguire l'intervento nel rispetto delle specifiche normative vigenti, in particolar modo riguardo alla sicurezza.



4. Le attività proposte sono svolte a titolo di volontariato e con mezzi e attrezzature proprie del proponente.

Art. 3 – MODALITÀ DI COLLABORAZIONE

1. Il Comune di Forlì ed il Proponente si impegnano ad operare:
- a) in spirito di leale collaborazione per la migliore realizzazione delle attività conformando la propria attività ai principi della sussidiarietà, efficienza trasparenza e sicurezza;
 - b) ispirando le proprie relazioni ai seguenti valori e principi generali: fiducia reciproca; pubblicità e trasparenza; responsabilità; inclusività e apertura; promozione dei diritti, pari opportunità e contrasto delle discriminazioni; sostenibilità; proporzionalità; adeguatezza e differenziazione; informalità; autonomia civica; policentrismo e prossimità.
2. In particolare, le parti si impegnano a scambiarsi tutte le informazioni utili per il proficuo svolgimento delle attività anche mediante il coinvolgimento di altri uffici interni od enti esterni all'Amministrazione Comunale, perseguendo gli obiettivi indicati all'art.2 del presente patto nel rispetto dei principi del suddetto Regolamento.
3. Il proponente G. S. Carpena si impegna a:
- a) mantenere l'impegno assunto con l'Amministrazione in merito al Patto di collaborazione;
 - b) svolgere le attività previste con continuità sino allo scadere del presente Patto;
 - c) comunicare tempestivamente eventuali interruzioni o cessazioni delle attività e di ogni evento che possa incidere sul corretto svolgimento del presente Patto;
 - d) verificare il rispetto degli obblighi previsti nel presente Patto e delle linee guida per la manutenzione del verde pubblico da parte dei cittadini impegnati nelle attività di collaborazione (Allegato A);
 - e) utilizzare con la dovuta cura e diligenza il materiale eventualmente messo a disposizione dal Comune impegnandosi a restituirlo al momento della scadenza del presente Patto;
 - f) attuare la programmazione delle attività in accordo con il Comune;
 - g) fornire, a semplice richiesta, ogni notizia, informazione, documentazione relativa alle attività svolte e comunque una relazione annuale delle attività.
4. Nello specifico, il G.S. Carpena si impegna :
- a) ad avere cura del campo da calcio, e dell'area verde circostante identificata nella planimetria allegata dalla cornice di colore blu, provvedendo in autonomia e con mezzi propri al taglio dell'erba, incluso lo smaltimento di eventuali rifiuti vegetali, alla segnatura delle righe del campo da calcio e alla manutenzione delle porte da calcio (con reti sempre presenti);
 - b) a mantenere funzionale il campo da calcio e mantenere, oltre al campo, le strutture di pertinenza (spogliatoi e capanno per le attrezzature, pannelli per sbattere i tacchetti delle

scarpe e reti parapalloni) secondo le proprie caratteristiche. Tali interventi includono l'imbiancatura interna dei locali (spogliatoi, capanno degli attrezzi, pannelli pulisci-scarpe) e, in presenza di umidità, la preventiva sanificazione dei muri e soffitti. In caso di necessità provvede all'irrigazione del campo da calcio e al riempimento delle buche, allo sgombero dalla neve dello stesso e del percorso che ne consenta il raggiungimento.

E' quindi consentito l'accesso all'area con mezzi propri o di ditte esterne incaricate, esclusivamente per l'esecuzione dei lavori manutentivi;

- c) a mantenere i locali in perfetto stato di igiene, decoro e pulizia, provvedendo alla rimozione della sporcizia, incluso lo smaltimento dei rifiuti attraverso la propria posizione Alea, al lavaggio delle superfici dopo l'utilizzo e di provvedere alla manutenzione degli arredi ivi presenti;
- d) all'utilizzo strettamente limitato ai tempi di relativo uso (accensione e spegnimento manuale) dell'impianto di illuminazione del campo da calcio e degli spogliatoi rispetto all'inizio e termine dell'allenamento;
- e) a non installare condizionatori portatili, stufette elettriche aggiuntive o altre apparecchiature ad alto assorbimento energetico senza la previa e formale autorizzazione scritta da parte del Servizio Comunale di competenza.
- f) a organizzare, a proprio onere e spesa, iniziative ed eventi per migliorare la fruibilità del parco migliorando la qualità della vita e la vivibilità del Quartiere. Le attività si rivolgeranno soprattutto alle generazioni più giovani: in collaborazione con il Comitato di Quartiere, verrà programmato almeno un evento ludico-sportivo all'anno dedicato ai bambini residenti nella zona e nei quartieri limitrofi, e/o altre iniziative di promozione sociale volte a incentivare sani stili di vita attraverso lo sport. Ogni iniziativa dovrà essere preventivamente comunicata al Servizio Welfare e documentata tramite una relazione sull'attività svolta;
- g) a vigilare costantemente, nel periodo di fruizione, sullo stato e sull'utilizzo del campo da calcio, e a segnalare al Comitato di Quartiere o direttamente all'Amministrazione Comunale le situazioni difformi dal normale utilizzo degli spazi;
- h) a stipulare e mantenere in vigore per la durata del presente patto le coperture assicurative previste al successivo articolo 6.

5. A fronte di tali impegni assunti il G.S. Carpena ASd, potrà svolgere gli allenamenti serali della prima squadra per tre sere a settimana, indicativamente dalle ore 19.00 alle 22.30 ad eccezione del periodo di preparazione atletica (Agosto- Settembre) in cui gli allenamenti saranno intensificati. Per tale periodo, il calendario di predetti allenamenti dovrà essere preventivamente definito e comunicato al Servizio Welfare e Sussidiarietà, nonché affisso alla bacheca posta innanzi

all'ingresso della saletta. Inoltre, previo accordo con il comitato di quartiere, una volta al mese, di norma il mercoledì, è concesso l'uso della sala riunioni.

Compatibilmente alla fruizione pubblica, l'utilizzo del campo da beach volley in sabbia e delle zone verdi limitrofe assicurandosi che i ragazzi in tale aree non utilizzino le scappe da calcio;

6. Al di fuori degli orari sopra indicati, durante i quali è consentito al G.S. Carpena ASD di svolgere attività di allenamento, il campo da calcio è destinato alla fruizione libera dei cittadini, dei ragazzi del Quartiere e da chiunque desideri frequentarlo per svolgere attività ludico/sportive di carattere non agonistico, senza l'obbligo di richiesta d'uso e del pagamento di un corrispettivo.

7. il campo da calcio, previa semplice richiesta e/o comunicazione, sarà a disposizione dell'Amministrazione comunale per la realizzazione di specifiche manifestazioni da essa patrocinate.

8. Per l'utilizzo dei predetti spazi, il G.S. Carpena ASD si impegna a corrispondere annualmente al Servizio Edifici Pubblici del Comune di Forlì, a titolo di rimborso forfettario, una quota parte delle spese sostenute dall'Amministrazione per le utenze di luce, gas e acqua, definita in € 2.500,00. Sarà cura del Servizio competente (Servizio Edifici Pubblici del Comune di Forlì), in tempi congrui, fornire le indicazioni relative alle modalità di pagamento (soluzione unica o rateizzata, tempistiche e procedure, in conformità con la metodologia in uso presso l'Amministrazione).

Art. 4 – FORME DI SOSTEGNO – RIMBORSO SPESE

1. Il Comune di Forlì sostiene la realizzazione delle attività concordate secondo le seguenti modalità:

a) concede in uso gratuito, con le modalità definite al precedente articolo, gli spazi sopra indicati (campo da calcio, spogliatoi e capanno per le attrezzature), in ragione del valore sociale delle attività svolte;

b) concede l'utilizzo del campo da beach volley in sabbia e delle aree verdi limitrofe, compatibilmente con la libera fruizione degli stessi da parte della cittadinanza;

c) concede, compatibilmente con le esigenze del Comitato di Quartiere di Carpena, l'uso della sala riunioni presente nell'immobile sito nell'area verde, previa definizione di un calendario di utilizzo condiviso con il Comitato stesso;

d) si assume gli oneri relativi alle utenze per la fornitura di energia elettrica, gas e acqua, fermo restando il diritto di esigere dal G.S. Carpena ASD il rimborso forfettario previsto al precedente articolo;

e) provvede, qualora si renda necessario e per il tramite del Servizio Edifici Pubblici, ai lavori di tinteggiatura esterna dello spogliatoio;

f) provvede, per il tramite del gestore Alea Ambiente, allo svuotamento programmato dei cestini portarifiuti presenti all'interno del parco.

2. Qualora il parco ospiti manifestazioni o eventi, i soggetti organizzatori saranno direttamente responsabili del ripristino dello stato dei luoghi e dovranno farsi carico, in via esclusiva, dei costi straordinari legati alla raccolta, gestione e smaltimento dei rifiuti generati.

Art. 5 – RESPONSABILITÀ

1. Il Comune di Forlì, tramite i referenti individuati (o loro delegati) del Servizio Edifici Pubblici e del Servizio Infrastrutture, Mobilità e Protezione Civile, fornisce al Proponente adeguate informazioni sui rischi specifici esistenti negli ambienti in cui opererà ai fini della collaborazione di cui al presente Patto. Tali informazioni, fornite unitamente alle misure di prevenzione e di emergenza adottate o da adottare in relazione a quanto disposto dalle norme vigenti in materia di salute e sicurezza dei luoghi di lavoro, vengono trasmesse attraverso la contestuale consegna della documentazione disponibile contenente le relative prescrizioni (Allegato B).

2. È a carico degli esecutori ogni onere necessario a realizzare l'intervento nel pieno rispetto delle specifiche normative vigenti, con particolare riferimento alle norme di sicurezza per la prevenzione e la protezione dai rischi (D.Lgs. 81/2008).

3. Il Proponente:

a) solleva il Comune di Forlì da qualsiasi responsabilità, diretta o indiretta, dipendente dallo svolgimento delle attività previste nel presente Patto;

b) si impegna a sottoscrivere per accettazione e a rispettare le eventuali indicazioni e modalità operative che il Comune riterrà opportuno impartire per lo svolgimento delle attività in condizioni di sicurezza;

c) nomina il supervisore (referente) cui spetta la responsabilità di verificare il rispetto delle prescrizioni di sicurezza fornite, nonché il corretto utilizzo dei Dispositivi di Protezione Individuale (DPI), assumendosi l'obbligo di portare a conoscenza dei soggetti coinvolti nella realizzazione delle attività i contenuti del presente Patto e di vigilare al fine di garantire il rispetto di quanto in esso concordato.

4. Tutte le attività previste nel presente Patto di collaborazione verranno svolte sotto l'esclusiva responsabilità del Proponente.

Art. 6 – ASSICURAZIONI E GARANZIE

1. Il presente Patto di collaborazione regola gli interventi di volontariato attivo svolto dalla Società Sportiva Carpena ASD nelle modalità indicate all'art. 3 del presente atto, restando il Comune di Forlì stesso del tutto estraneo ad ogni rapporto di lavoro o di prestazione d'opera.

2. Nello svolgimento delle attività previste dal presente patto di collaborazione l'Associazione G.S.Carpena si impegna a stipulare e a mantenere in vigore per la durata del presente patto un'adeguata copertura assicurativa contro i rischi di Responsabilità Civile verso Terzi (RCT) per



danni arrecati a terzi (tra cui il Comune di Forlì) in conseguenza di un fatto verificatosi in relazione all'attività svolta, comprese tutte le operazioni di attività inerenti, accessorie e complementari, nessuna esclusa né eccettuata, ed una polizza a garanzia del rischio Infortuni per i soci, volontari e altri collaboratori o prestatori di lavoro, dipendenti e non, di cui l'Associazione si avvalga nelle proprie attività.

3. I volontari coinvolti nelle attività per conto dell' Associazione G. S. Carpena saranno quindi assicurati a cura e spese del proponente per la responsabilità civile verso terzi nonché per gli infortuni che gli stessi dovessero subire durante lo svolgimento delle attività.

4. I volontari risponderanno personalmente di eventuali danni a persone o cose non coperti dalle polizze assicurative.

Art. 7 – TRASPARENZA, MISURAZIONE E VALUTAZIONE

1. Il Comune si riserva di effettuare le opportune valutazioni sulla realizzazione delle attività tramite sopralluoghi specifici e/o incontri di verifica, fermi restando gli obblighi di cui all'art. 24 del Regolamento.

2. Il Comune si impegna a pubblicare il presente atto.

Art. 8 – CONTROVERSIE

1. La gestione delle controversie che possano insorgere durante la collaborazione descritta è da definire in prima istanza amichevolmente. Per altre eventuali controversie si esperisce il tentativo di conciliazione di cui all'art. 27 del Regolamento.

Art. 9 – DURATA, SOSPENSIONE E REVOCA

1. Il presente patto di collaborazione ha validità a partire dalla sottoscrizione fino al **30/06/2027**

Alla scadenza, il patto potrà essere rinnovato esclusivamente previa presentazione di apposita istanza da inviarsi almeno 90 giorni prima del termine stabilito. Resta espressamente esclusa qualsiasi forma di rinnovo tacito, così come non è riconosciuto alcun diritto di prelazione in capo al proponente.

2. È onere del proponente di dare immediata comunicazione di eventuali interruzioni o cessazioni delle attività o iniziative e di ogni evento che possa incidere su quanto concordato nel presente patto.

3. Il Comune, per sopravvenuti motivi di interesse generale, può disporre la revoca del presente Patto di collaborazione.

Art. 10 – NORMA FINALE

1. Per quanto riguarda non espressamente convenuto vale quanto disposto dal "Regolamento comunale sulla collaborazione tra cittadini ed amministrazione per la cura, la gestione e la

rigenerazione in forma condivisa dei beni comuni urbani”.

Letto, confermato e sottoscritto

05 AGO, 2026

Per Comune di Forlì

Il Dirigente del Servizio Welfare e Sussidiarietà,
Dott. Pierluigi Rosetti

Il Dirigente del Servizio Infrastrutture Mobilità e Protezione Civile
Ing. Gianluca Rizzo

Il Dirigente del Servizio Edifici Pubblici
Ing. Gianluca Rizzo

L'Associazione G.S. Carpena ASD
il Legale Rappresentante



LINEE GUIDA PER LA MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO

In caso di Accordi di collaborazione o Patti di collaborazione per la cura e la rigenerazione di Beni comuni

L'utilizzo di eventuali attrezzature meccaniche (rasaerba, decespugliatore personale e/o di uso domestico e attrezzature simili) presuppone che le stesse siano a norma CE e, ove previsto, revisionate secondo quanto indicato nei rispettivi libretti d'uso e manutenzione.

I cittadini volontari utilizzano i dispositivi di protezione individuale (DPI) più opportuni per le diverse attività (a titolo esemplificativo: guanti, maschera protettiva, tuta da lavoro o pantaloni lunghi, scarpe chiuse o antinfortunistiche, cuffie antirumore, e giubbotto ad alta visibilità/catarifrangente qualora le attività vengano svolte in prossimità di strade o aree di transito veicolare) a tutela della propria salute e sicurezza.

Sfalcio del tappeto erboso

Per **sfalcio** si intende la tradizionale operazione di taglio dell'erba, ovvero il controllo e il contenimento dell'altezza delle specie erbacee dei prati.

Lo sfalcio può essere effettuato con raccolta del materiale di risulta o con la tecnica del *mulching* (sminuzzamento fine dei residui che vengono rilasciati sul terreno in modo uniforme).

In ogni caso, al termine dell'intervento non dovranno trovarsi andane, cumuli, rami o depositi di materiale vegetale né sui prati né nelle zone a copertura inerte.

Lo sfalcio deve mantenere la vegetazione erbacea entro un determinato sviluppo in altezza, prevedendo indicativamente un minimo di **6-7 sfalci annui**.

In termini generali, lo sfalcio deve essere condotto utilizzando attrezzi adeguati (es. rasaerba e decespugliatore personale e/o di uso domestico).

Particolare attenzione deve essere prestata al fine di non arrecare danni alla vegetazione legnosa, agli arredi e alle componenti dell'impiantistica irrigua presenti nelle aree oggetto di sfalcio o sottoposte ad operazioni accessorie allo sfalcio stesso.

Eventuali lesioni o danni provocati dall'intervento dovranno essere tempestivamente segnalati all'Unità Verde del Comune per la valutazione economica del danno e per l'eventuale attivazione delle procedure di rimborso assicurativo.

Coltivazione di fioriere e vasi fioriti

La cura e la coltivazione delle fioriere e dei vasi fioriti consiste nell'esecuzione di tutte le operazioni necessarie a mantenere nelle migliori condizioni sia la componente vegetale sia la componente inerte di tali elementi, con particolare riferimento al corretto sviluppo vegetativo delle piante in essi radicate.

La lavorazione si intende comprensiva di: regolare annaffiatura, concimazione (tramite l'utilizzo di sostanza organica o di fertilizzanti ternari a lenta cessione), apporto di pacciamatura ed eventuale potatura di contenimento delle piante radicate in questi spazi.

La lavorazione comprende, inoltre, l'asportazione di cartacce o altri rifiuti accumulatisi nelle fioriere e nei vasi, nonché l'estirpazione di tutte le specie erbacee, arboree, sarmentose o rampicanti indesiderate che si fossero sviluppate all'interno degli elementi considerati. Quest'ultima operazione dovrà essere condotta esclusivamente per via manuale.



Infine, si dovrà provvedere alla tempestiva sostituzione delle fallanze e delle piante morte (morie). Per queste attività dovranno essere previsti un minimo di **ventiquattro passaggi di monitoraggio e cura all'anno**.

Cura e coltivazione di arbusti

Per cura e coltivazione di arbusti si intendono tutte le operazioni necessarie al mantenimento estetico e funzionale degli esemplari trattati.

Gli arbusti dovranno essere potati rispettando le loro esigenze colturali, affinché possano esprimere al meglio le proprie caratteristiche generali. Tecnicamente, le potature potranno essere eseguite sia manualmente sia con tagliasiepi meccanici, avendo comunque cura di arrecare la minima quantità di lesioni possibili alle piante. Non è ammesso l'uso della motosega né di altri attrezzi da taglio pesanti quali frese, sia a lame che a martelli.

La cura e coltivazione degli arbusti comprende anche l'asportazione di cartacce o altri rifiuti accumulatisi al di sotto o in prossimità dei vegetali, nonché l'asportazione di tutte le specie erbacee, arboree, sarmentose o rampicanti indesiderate sviluppatesi all'interno o al piede degli arbusti stessi.

In termini generali, gli arbusti saranno lasciati in forma libera. Le potature avranno essenzialmente lo scopo di eliminare parti morte o deperenti, riequilibrare la massa vegetativa o ridurla qualora questa rappresenti un ostacolo alla circolazione veicolare, precluda la visibilità di incroci, ostacoli la segnaletica stradale (o altre indicazioni di pubblica utilità) oppure interferisca con abitazioni o altri manufatti pubblici o privati.

Nel caso di arbusti mantenuti in forma obbligata (geometrica), la potatura dovrà essere eseguita preservando la forma propria di ogni esemplare, con modalità e con una frequenza **(da uno a quattro tagli all'anno)** atte a garantire la rispondenza dell'arbusto alle volumetrie desiderate.

Nel caso di arbusti in forma libera, è vietato effettuare interventi di potatura volti a trasformare gli arbusti e le macchie arbustive in elementi a forma geometrica definita, senza la preventiva autorizzazione dell'Unità Verde.

La potatura degli arbusti dovrà tenere debito conto dell'epoca di fioritura di ciascuna specie. Altresì, al fine di salvaguardare la biodiversità e l'avifauna, gli interventi di potatura dovranno preferibilmente essere evitati nel periodo di nidificazione (indicativamente da marzo ad agosto), fatte salve le potature urgenti per motivi di sicurezza stradale e pubblica incolumità.

Cura e coltivazione delle siepi

Per cura e coltivazione di siepi si intendono tutte le operazioni necessarie al mantenimento estetico e funzionale degli esemplari trattati.

Le siepi dovranno essere potate rispettando le loro caratteristiche generali. Tecnicamente, le potature potranno essere eseguite sia manualmente, tramite l'utilizzo di forbici o forbicioni, sia con tagliasiepi meccanici, avendo cura di provocare la minima quantità di lesioni alle piante. Non è ammesso l'uso della motosega né di altri attrezzi da taglio quali frese (sia a lame che a martelli) o similari. Per le specie ad ampio lembo fogliare non è consentito l'uso di tosasiepi a pettine.

La cura e la coltivazione delle siepi comprende anche l'asportazione di cartacce o altri rifiuti accumulatisi al di sotto o in prossimità dei vegetali, nonché l'asportazione di tutte le specie erbacee, arboree, sarmentose o rampicanti indesiderate che si fossero sviluppate all'interno o al piede della siepe.

Le siepi potranno essere lasciate in forma libera; in tal caso, le potature avranno essenzialmente lo



scopo di eliminare parti morte o deperenti, riequilibrare la massa vegetativa o ridurla qualora questa rappresenti un ostacolo alla circolazione veicolare, precluda la visibilità di incroci o della segnaletica stradale, oppure interferisca con abitazioni o manufatti pubblici o privati.

Nel caso di siepi mantenute in forma obbligata, la potatura dovrà essere eseguita mantenendo la forma propria di ogni elemento, con modalità e frequenza (**da uno a quattro tagli all'anno**) che garantiscano la rispondenza delle siepi alle volumetrie destinate. Anche in questo caso, la potatura prevederà il taglio di contenimento: al termine delle operazioni, le piante già adulte dovranno aver assunto nuovamente la forma e il volume originari, mentre per quelle ancora in fase di accrescimento si deve favorire uno sviluppo sufficiente a raggiungere la forma voluta e il massimo vigore nel più breve tempo possibile.

Al fine di salvaguardare la biodiversità e l'avifauna, gli interventi di potatura dovranno preferibilmente essere evitati nel periodo di nidificazione (indicativamente da marzo ad agosto), fatte salve le potature urgenti per motivi di sicurezza stradale e pubblica incolumità.

Spollonatura al piede e al fusto ed eliminazione dei rampicanti

- **Per spollonatura al piede** si intende l'eliminazione della vegetazione avventizia (con meno di due anni di età) sviluppatasi direttamente dalle radici o dal colletto di esemplari arborei. Tale operazione dovrà essere condotta con il decespugliatore e/o con strumenti manuali da taglio (segacci, forbici e forbicioni). L'intervento sarà effettuato mediante taglio a raso, senza lasciare monconi sporgenti che possano determinare, nel tempo, l'innalzamento della corona pollonifera, e senza intaccare le porzioni legnose da cui la vegetazione si è originata. Non è ammesso l'uso della motosega né di altri attrezzi di taglio quali frese, sia a lame che a martelli.
- **Per spollonatura al fusto** si intende l'eliminazione della vegetazione avventizia di età inferiore a due anni originatasi dal tronco dell'albero, ad esclusione del colletto, fino ad un'altezza massima di **2,5 metri** da terra. Il taglio non dovrà in nessun caso ledere i tessuti del tronco. Analogamente, qualora i polloni siano emessi da ammassi cicatriziali, questi ultimi non dovranno essere lesionati.

Si precisa che l'intervento di spollonatura deve sempre comprendere l'eliminazione di eventuali piante rampicanti presenti sul fusto fino a un'altezza di **2,00 metri** da terra.

Le operazioni di spollonatura dovranno avvenire con modalità e frequenza (**da una a tre volte all'anno**) tali da garantire il decoro estetico dei luoghi e la libera circolazione ciclo-pedonale.

Diserbo e controllo della vegetazione indesiderata

Il diserbo consiste nell'eliminazione della vegetazione spontanea indesiderata dalle superfici pavimentate o inerti dove quest'ultima possa causare pericolo, danno, intralcio o perdita di decoro. Il diserbo deve essere effettuato manualmente oppure tramite l'utilizzo di mezzi meccanici idonei (es. diserbatori termici o meccanici). **È severamente vietato l'uso di diserbanti chimici.**

L'esecuzione dell'intervento comprende la preventiva pulizia delle aree da tutte le tipologie di rifiuti e materiali estranei presenti.

Potatura degli alberi

Per potatura degli alberi si intendono tutte le operazioni di taglio necessarie sia al mantenimento estetico e funzionale degli esemplari trattati, sia alla salvaguardia delle condizioni di sicurezza per cose o persone nelle immediate vicinanze, fino a un'altezza massima di **2,00 metri** da terra.

Le potature dovranno essere effettuate esclusivamente con strumenti manuali (es. segacci, svettatoi, forbici). Non è consentito ai cittadini attivi l'utilizzo di motoseghe o altri strumenti da taglio motorizzati per la potatura degli alberi. In ogni caso, i tagli dovranno essere netti, lineari, esenti da

sfibrature e sfilacciature, nell'intento di esporre all'aria la minore superficie possibile di tessuti legnosi interni.

I tagli dovranno tassativamente rispettare il collare basale ed essere eseguiti in conformità alla tecnica del "taglio di ritorno".

Per i rami vitali, i tagli dovranno avvenire esclusivamente su sezioni di diametro **inferiore a 8 cm**. Tagli su sezioni con diametro superiore dovranno essere espressamente autorizzati dall'Unità Verde del Comune. Tale vincolo non si applica all'eliminazione di parti secche, morte o gravemente lesionate (branche a rischio), che dovranno essere asportate integralmente.

Le potature potranno essere eseguite sia con la tecnica della "potatura bruna" (in assenza di foglie) sia con la tecnica della "potatura verde" (nel periodo di piena fogliazione).

Non vengono poste limitazioni temporali o tecniche agli interventi d'emergenza volti all'eliminazione di parti morte o fortemente deperenti finalizzati alla salvaguardia della pubblica incolumità.

Irrigazione

Tale pratica colturale consiste nel fornire apporti idrici di soccorso ad alberi, arbusti e siepi ed è fortemente raccomandata specialmente nei primi **2-4 anni** seguenti la messa a dimora, o in condizioni di prolungata siccità estiva.

L'annaffiatura deve essere effettuata evitando sprechi di risorse idriche e adottando criteri che ne consentano la massima riduzione dei consumi (es. interventi nelle ore fresche).

Le annaffiature potranno essere eseguite manualmente (con l'ausilio di tubi flessibili) o ricorrendo ad eventuali impianti irrigui fissi presenti. I volumi di irrigazione consigliati sono di circa **40 litri per gli arbusti** e di **80 litri sia per i giovani alberi sia per gli alberi già affrancati**. Il numero di interventi deve essere adeguato all'andamento stagionale, in funzione delle precipitazioni e dell'intensità del vento.

Messa a dimora di fiori, alberi e arbusti

La piantagione di piante da fiore annuali e/o bulbose è sempre consentita.

L'eventuale messa a dimora di alberi e arbusti dovrà essere+ preventivamente concordata e autorizzata dall'Unità Verde del Comune di Forlì, che valuterà la sussistenza delle condizioni tecniche e fornirà le necessarie prescrizioni operative (es. distanze dai confini, sottoservizi, scelta delle specie idonee).

Si precisa che, per quanto non specificamente indicato nelle presenti linee guida, è vincolante il rispetto delle norme contenute nel vigente *Regolamento Comunale per la Gestione e Tutela del Verde Pubblico e Privato*.



PRESCRIZIONI

Premesse

1. I cittadini attivi, in quanto volontari che prestano la propria attività a titolo gratuito, sono assoggettati alle disposizioni di tutela e prevenzione di cui all'**art. 3, comma 12-bis, del D.Lgs. 81/2008**, che rimanda espressamente alle tutele previste per i lavoratori autonomi dall'**art. 21 del medesimo decreto**.

Tali cittadini, ai fini della tutela antinfortunistica, con la firma del patto di collaborazione dichiarano e accettano:

- a) di essere maggiorenni;
- b) di utilizzare abbigliamento, mezzi e attrezzature di lavoro idonei e atti a garantire l'adeguata protezione dell'operatore, in conformità al D.Lgs. 81/2008;
- c) di mettere in atto ogni misura di prevenzione e protezione dai rischi necessaria per la tutela della sicurezza propria e altrui;
- d) di essere in possesso dei requisiti di idoneità sanitaria e di competenza per lo svolgimento delle attività elencate nel patto;
- e) di operare secondo logiche di razionale buon senso e tutela della propria e altrui salute e sicurezza;
- f) di provvedere, tramite l'individuazione di un coordinatore/supervisore, alla sorveglianza dell'esecuzione delle attività proposte, ivi compresa la sorveglianza sanitaria sui soggetti interessati e la valutazione del livello di formazione dei medesimi in rapporto ai rischi propri delle attività stesse, con eventuale partecipazione a corsi di formazione in materia di salute e sicurezza sul luogo di lavoro, fermi restando gli obblighi previsti da norme speciali (es. utilizzo di particolari attrezzi di lavoro che richiedono specifica formazione e addestramento).

2. L'Amministrazione comunale, ove previsto, assume gli oneri per la copertura assicurativa dei cittadini attivi nei termini e con le modalità precisate nel patto. Resta a discrezione e a carico del singolo cittadino volontario la stipula di eventuali ulteriori coperture assicurative per i rischi non coperti dalla suddetta polizza.

3. I cittadini che collaborano con l'Amministrazione nell'ambito delle aree di intervento individuate dal presente Patto:

- a)) assumono, per il periodo relativo al progetto, la custodia dei beni utilizzati e delle aree detenute, con l'obbligo di segnalare eventuali danneggiamenti o situazioni di pericolo;
- b) rispondono degli eventuali danni cagionati, per colpa grave o dolo, a persone o cose nell'esercizio della propria attività.

4. Il coordinatore/supervisore di cui al punto 1 dovrà preliminarmente accertarsi che i cittadini impiegati nelle varie attività abbiano le concrete competenze e capacità per effettuare i servizi contenuti nel progetto, nel rispetto delle proprie e altrui condizioni di sicurezza. Le attività dei cittadini volontari dovranno essere eseguite in conformità al D.Lgs. 81/2008.

5. Il coordinatore/supervisore avrà il compito di sovrintendere alle attività dei cittadini attivi e garantire l'attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa, al fine di svolgere al meglio le prestazioni nel rispetto delle condizioni di sicurezza.

Vigilanza e azioni di controllo

6. Il Comune si riserva la facoltà di effettuare, direttamente o indirettamente, valutazioni sulla realizzazione delle attività e sull'adempimento degli obblighi e delle prescrizioni disposte in relazione al patto stipulato, con la facoltà di rilasciare ulteriori prescrizioni ai cittadini attivi.
7. Qualora in sede di sopralluogo si accerti l'esistenza di una situazione di pericolo grave e immediato, le lavorazioni verranno sospese fino all'attuazione dei necessari adeguamenti.
8. Il Dirigente del Servizio potrà esercitare tali funzioni avvalendosi di figure tecniche specificamente incaricate a supporto.

Revoca del patto di collaborazione

9. L'Amministrazione comunale si riserva la facoltà di revocare unilateralmente il patto di collaborazione qualora siano intervenuti elementi tali da giustificare tale provvedimento.

10. A titolo esemplificativo, si elencano alcune fattispecie che possono determinare la revoca:

- inadeguatezza, sotto il profilo della competenza, del cittadino attivo rispetto all'oggetto del patto di collaborazione;
- sussistenza di provvedimenti di interdizione o, comunque, di misure che escludano la capacità di collaborare con la Pubblica Amministrazione;
- danni patrimoniali ai beni immobili;
- esecuzione di attività non previste dal patto di collaborazione;
- gravi eventi verificatisi nel corso dell'esecuzione delle attività o della gestione del patto;
- sopravvenuti motivi di interesse generale;
- inosservanza delle prescrizioni o delle clausole del patto.

Rischi particolari e situazioni che non possono rientrare nell'ambito del presente Patto

11. Le attività previste dal patto devono essere svolte nell'ambito del contesto normativo sopra descritto, ovvero in assenza di particolari condizioni di rischio che possano determinare l'applicazione di specifiche e più restrittive norme di sicurezza, le quali richiederebbero apposite e complesse procedure.

In particolare, non potranno essere svolte lavorazioni che espongono i cittadini attivi ai seguenti rischi:

- rischio di caduta dall'alto da un'altezza superiore a **2,00 m**;
- rischio di seppellimento o di sprofondamento a una profondità superiore a **1,50 m**;
- rischio di elettrocuzione in prossimità di linee elettriche e cavi in tensione;
- rischio di esposizione a sostanze chimiche e/o biologiche;
- rischio di movimentazione manuale di carichi superiori a **25 kg**;
- utilizzo di attrezzature che richiedano una specifica abilitazione o "patentino" (utensili da lavoro, macchine operatrici, trabattelli, scale, piattaforme e apparecchi di sollevamento, ecc.), salvo il possesso di attestato di formazione/addestramento in corso di validità.

Letto, confermato e sottoscritto

05 AGO. 2026

Per Comune di Forlì

Il Dirigente del Servizio Welfare e Sussidiarietà,
Dott. Pierluigi Rosetti

Il Dirigente del Servizio Infrastrutture Mobilità e Protezione Civile
Ing. Gianluca Rizzo

Il Dirigente del Servizio Edifici Pubblici

L'Associazione G.S. Carpena ASD

Il legale Rappresentante

G.S. CARP
Via F.lli Basini
RIVA
S



